



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 7/2024

TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 PER INVESTIMENTI DAL 2023 IN POI

L'articolo 6 del Decreto Legge Fisco-Superbonus del 26/03/2024 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data del 28/03/2024), introduce una nuova serie di formalità che le imprese dovranno rispettare per potere fruire dei crediti di imposta da investimenti Industria 4.0 (materiali e immateriali), sia per investimenti già effettuati nell'anno 2023 che per investimenti effettuati e da effettuare nel 2024.

A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), le imprese interessate **dovranno** comunicare telematicamente al Mimit, in via preventiva, l'ammontare programmato degli investimenti 4.0 (legge 178/2020 commi dal 1057-bis a 1058-ter) come pure la presunta ripartizione temporale della fruizione del credito di imposta da essi derivante e una comunicazione ex post portante la rendicontazione finale.

Si possono presentare tre diversi scenari :

1) INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2023

Gli investimenti 4.0 "relativi" all'anno 2023 (si ritiene che ci si riferisca a quelli «effettuati» e dunque già completati secondo regole di competenza temporale del costo in base all'articolo 109 del Tuir) i cui crediti non sono ancora stati fruiti. La compensazione sarà condizionata alla avvenuta presentazione della rendicontazione utilizzando il modello del Dm 6 ottobre 2021, con le modifiche che verranno approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dato che i crediti 4.0 possono essere impiegati in F24 in tre rate annuali a partire dalla data in cui l'investimento è stato interconnesso, diverse imprese potrebbero in questi giorni essere in procinto di compensare la seconda rata (o la prima se l'interconnessione è del 2024). Dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge questa compensazione dovrà essere sospesa fino all'invio della nuova comunicazione.

2) INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 01 GENNAIO 2024 ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE (NON ANCORA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE ALLA DATA DEL 28/03/2024)

Per gli investimenti 4.0 «realizzati» (il riferimento dovrebbe essere sempre ai criteri dell'articolo 109 del Tuir) tra il 1° gennaio 2024 e il giorno precedente l'entrata in vigore del Decreto Legge, la norma prevede l'obbligo di trasmettere la rendicontazione finale dell'investimento (comunicazione ex post) utilizzando la nuova modulistica che sarà approvata dal Mimit. Nel caso in cui l'investimento 4.0 sia già stato completato e interconnesso, scatterà la facoltà di utilizzare immediatamente la prima rata del tax credit, dovendosi però stabilire se, nelle more della approvazione del modello (e dunque non potendo ancora effettuare la comunicazione), l'impresa

debba sospendere la compensazione. In attesa dei chiarimenti, dovrà essere adottato un comportamento prudente e non procedere con le compensazioni.

3) INVESTIMENTI EFFETTUATI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE (NON ANCORA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE ALLA DATA DEL 28/03/2024)

Per gli investimenti 4.0 che l'impresa «intende effettuare» dalla data di entrata in vigore della disposizione (giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla «Gazzetta Ufficiale»), scatterà un doppio obbligo: comunicazione ex ante (da presentare, si ritiene, prima di firmare l'ordine al fornitore) contenente la spesa programmata e la presunta ripartizione temporale del credito d'imposta; comunicazione ex post portante la rendicontazione finale. La modulistica sarà approvata dal Mimit.

TESTO DELLA NORMA

Qui di seguito il testo previsto dalla norma (bozza post Consiglio dei Ministri)

Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*